

REGIONE PIEMONTE



PROVINCIA DI VERCELLI



UNIONE MONTANA  
VALSESIA



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA E ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA



COMUNE DI ALAGNA  
VALSESIA



COMUNE DI SCOPELLO



MONTEROSA 2000 S.p.A.

## COMPLETAMENTO DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA VALSESIA


AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA  
SIGLATO IL 14 NOVEMBRE 2006

TITOLO ELABORATO

### ACCORDO DI PROGRAMMA Realizzazione invaso artificiale a cielo aperto per impianto di innevamento programmato in località Mullero Progetto Esecutivo Schema di contratto

ELABORATO n° <b>1.7</b>	SCALA	DATA <b>GIUGNO 2019</b>	REDATTO	Giugno 2019	A. Monticelli P.A. Donna Bianco
			CONTROLLATO	Giugno 2019	C. Francione
			APPROVATO	Giugno 2019	C. Francione
NOME FILE	1.7 Schema di contratto.doc				
REVISIONE N°	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE E RIFERIMENTI DOCUMENTI SOSTITUTIVI			
	Giugno 2019	Emissione			

ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
PROVINCIA TORINO  
arch. Pier Augusto Donna Bianco  
n° 2801



PROPONENTE



MONTEROSA 2000 S.p.A.  
FRAZIONE BONDA, 19  
13021 ALAGNA VALSESIA (VC)

PROGETTISTA



MONTEROSA 2000 S.p.A.  
FRAZIONE BONDA, 19  
13021 ALAGNA VALSESIA (VC)

Ing. Claudio Francione



ECOPLAN  
SOCIETA' DI INGEGNERIA  
& ARCHITETTURA AMBIENTALE  
10154 TORINO Via S. Botticelli, 57

Arch. Pier Augusto Donna Bianco  
Dott. geologo Emilio Macchi  
Dott. Nat. Massimo Forneri

## **SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO**

### **APPALTO PER L'INTERVENTO DENOMINATO "REALIZZAZIONE INVASO ARTIFICIALE A CIELO APERTO PER IMPIANTO DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO IN LOCALITÀ MULLERO" – LOTTO 1**

#### **REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemila diciannove, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso gli Uffici di Monterosa 2000 s.p.a in Frazione Bonda n. 19 ad Alagna Valsesia (VC), sono comparsi i sigg.:

- \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, (C.F. \_\_\_\_\_), nella sua qualità di \_\_\_\_\_ di Monterosa 2000 S.p.A., con sede in Alagna Valsesia (VC) Frazione Bonda n. 19, P.IVA 01868740026, che agisce ai sensi del mandato conferitogli con delibera del Consiglio di Amministrazione del \_\_\_\_\_; e

- il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell'Impresa \_\_\_\_\_ partita I.V.A. \_\_\_\_\_ -con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata anche per brevità esecutore o Impresa

#### **PREMESSO CHE**

- con delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il Consiglio di Amministrazione dell'ente appaltante ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di \_\_\_\_\_, per una spesa complessiva di € \_\_\_\_\_;

- con il medesimo atto il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di procedere all'affidamento dell'appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95 del medesimo d.lgs.;

- con successiva delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato l'esito della procedura di gara, che ha visto quale aggiudicataria l'Impresa \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, che ha offerto il ribasso percentuale del \_\_\_\_\_ % sull'importo a base d'asta;

- l'aggiudicazione definitiva reca la data del \_\_\_\_\_ ed è divenuta efficace il \_\_\_\_\_;

- in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, con nota del \_\_\_\_\_ l'Impresa è stata invitata a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto;

- con nota del \_\_\_\_\_ l'Impresa ha presentato la richiesta documentazione ed ha costituito, ai sensi dell'art. 103 d.lgs. 50/2016, la cauzione definitiva per un importo di € \_\_\_\_\_ a mezzo \_\_\_\_\_.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

## **ARTICOLO 1 - PREMESSE**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

## **ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'APPALTO**

La stazione appaltante, come sopra rappresentata, conferisce all'Impresa \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ che, come sopra rappresentata, accetta, l'appalto per i lavori di "Realizzazione invaso artificiale a cielo aperto per impianto di innevamento programmato in località Mullero" – LOTTO 1.

## **ARTICOLO 3 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO**

Il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione all'esecutore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in € \_\_\_\_\_, oltre IVA nella misura di legge.

La contabilizzazione dei lavori è stabilita a corpo.

Tale somma viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che potrà variare in funzione delle diminuzioni, aggiunte o modificazioni che eventualmente saranno apportate all'originario progetto.

I pagamenti degli acconti e del saldo seguiranno le tempistiche e più in generale la disciplina stabilita dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal \_\_\_\_\_ alla sede legale dell'Impresa sita in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_.

## **ARTICOLO 4 – TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALI**

I lavori dovranno essere ultimati entro 125 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna definitiva dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine sopraindicato, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sarà applicata una penale pari a € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_).

L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto dall'appaltatore e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto da quest'ultimo e dal direttore dei lavori.

## **ARTICOLO 5 - OBBLIGHI DELL'ESECUTORE**

L'appalto viene concesso da Monterosa 2000 s.p.a. ed accettato dall'Impresa sotto l'osservanza piena ed assoluta delle condizioni e delle modalità previste nei seguenti documenti, che costituiscono parte integrante del presente contratto:

- a) il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il Capitolato Speciale o non previsto da quest'ultimo;
- b) il Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi;
- d) le autorizzazioni ottenute sul progetto e le correlate prescrizioni disposte dagli Enti autorizzativi;
- e) il computo metrico estimativo (senza incidenza sul prezzo a corpo di aggiudicazione);

- f) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- g) il cronoprogramma di cui all'articolo 23 comma 8 del Codice dei contratti;
- h) le dichiarazioni rese in sede di gara.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

Ai sensi del d.lgs. 81/2008 e di tutte le altre norme e regolamenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, l'esecutore si obbliga a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere con riferimento ai lavori rientranti nel LOTTO 1, al fine di rendere gli specifici piani delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato da essa stessa, ed a cooperare con le stesse per l'attuazione delle misure di protezione che si rendessero necessarie.

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e si intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

#### **ARTICOLO 6 - RISOLUZIONE E RECESSO**

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni contenute rispettivamente agli artt. 108 e 109 del d.lvo 50/2016, nonché le pertinenti norme del C.S.A..

#### **ARTICOLO 7 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI**

Per la sospensione e ripresa dei lavori trovano applicazione le disposizioni contenute all'art. 107 del d.lgs 50/2016, nonché le pertinenti norme del C.S.A..

#### **ARTICOLO 8 - CONTROVERSIE**

Eventuali controversie tra Monterosa 2000 S.p.a. e l'Impresa durante l'esecuzione come al termine dei lavori, ove ne sussistano le condizioni, formeranno oggetto del procedimento di accordo bonario previsto dall'art. 205 del d.lgs. 50/2016. Qualora la procedura di accordo bonario non avesse esito positivo, e in tutti gli altri casi in cui si verificano controversie, è esclusa la competenza arbitrale e sarà esclusivamente competente il Tribunale di Vercelli.

#### **ARTICOLO 9 - CAUZIONE DEFINITIVA**

L'esecutore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016, la cauzione definitiva di € \_\_\_\_\_, a mezzo polizza assicurativa fideiussoria emessa in data \_\_\_\_\_ dalla Società \_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_; (oppure) a mezzo fidejussione bancaria emessa dalla Banca \_\_\_\_\_; (oppure) polizza rilasciata da intermediario finanziario.

Tale cauzione sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dei lavori, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Impresa, l'Amministrazione ha diritto di valersi sulla predetta cauzione.

L'Impresa dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la stazione appaltante abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

#### **ARTICOLO 10 – POLIZZE ASSICURATIVE**

Le parti danno atto che l'Impresa ha stipulato, ai sensi dell'art.103 del d.lgs. 50/2016 e delle pertinenti norme del C.S.A. una polizza di assicurazione con un massimale di €\_\_\_\_\_per danni di esecuzione e un massimale di €\_\_\_\_\_per responsabilità civile verso terzi, emessa in data\_\_\_\_\_dalla Società\_\_\_\_\_Agenzia di \_\_\_\_\_, oltre a una polizza RCO emessa in data\_\_\_\_\_dalla Società\_\_\_\_\_Agenzia di \_\_\_\_\_

#### **ARTICOLO 11 - REVISIONE PREZZI**

La revisione prezzi non è ammessa.

#### **ARTICOLO 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

#### **ARTICOLO 13 - OBBLIGHI DELL'ESECUTORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI**

L'Impresa dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L., garantendo il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.

L'Impresa si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

#### **ARTICOLO 14 - DOMICILIO DELL'ESECUTORE**

***(se l'Impresa ha sede nello stesso comune della stazione appaltante)***

A tutti gli effetti del presente atto, l'Impresa elegge domicilio presso la sua sede legale, già dichiarata nel presente contratto.

***(oppure se l'Impresa non ha sede nello stesso comune della stazione appaltante)***

A tutti gli effetti del presente atto, l'Impresa elegge domicilio in \_\_\_\_\_, presso \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

#### **ARTICOLO 15 - SUBAPPALTO**

***(se l'Impresa non ha dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare)***

Il subappalto non è ammesso, non avendo l'Impresa dichiarato in sede di gara di voler subappaltare categorie di lavoro.

***(oppure se l'Impresa ha dichiarato di voler usufruire del subappalto)***

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall'Impresa circa le opere da subappaltare, indicate in: \_\_\_\_\_ Monterosa 2000 S.p.A. dichiara che il subappalto sarà autorizzato, sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

### **ARTICOLO 16 - SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico dell'esecutore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione compresi quelli tributari, fatta eccezione per I.V.A. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti a split payment.

Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

### **ARTICOLO 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'esecutore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al D.Lvo 196/03 e GDPR e successive modificazioni, esposta per esteso presso l'ufficio della Monterosa 2000 S.p.A. ad Alagna Valsesia.

### **ARTICOLO 18 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L. 136/2010**

L'esecutore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. L'esecutore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010. L'esecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla competente Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto che il codice identificativo di gara (CIG) è \_\_\_\_\_ ed il codice CUP è \_\_\_\_\_.

Per Monterosa 2000 S.p.A. \_\_\_\_\_

Per l'Impresa \_\_\_\_\_

Si allega il Capitolato Speciale d'appalto, sottoscritto in ogni pagina dall'Impresa, che verrà custodito agli atti di Monterosa 2000 S.p.A..